

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA REGIONE TOSCANA

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Reg. (CE) 1698/2005

Bando Misura 144 “Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell’organizzazione comune di mercato”

Annualità 2011-2012-2013 – Riservato ai tabacchicoltori

INDICE

1. Denominazione e codice della misura
2. Obiettivi della misura
3. Soggetti ammessi a presentare domanda
4. Impegni specifici collegati alla misura
5. Forma del sostegno e modulazione dell’aiuto
6. La domanda di aiuto
7. Piano aziendale di ristrutturazione e/o riconversione, spese ammissibili e non ammissibili
8. Elenco regionale delle domande presentate
9. Assegnazione dell’aiuto
10. Variazione del piano aziendale
11. Valutazione dell’andamento del piano aziendale
12. Domande di pagamento
13. Istruttoria delle domande di pagamento e elenchi di liquidazione
14. Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell’impresa
15. Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
16. Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
17. Istruttoria di recupero
18. Monitoraggio
19. Fasi del procedimento
20. Casi di decadenza e di riduzione dell’aiuto
21. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale
- Allegato 1 – Modulistica per la predisposizione della parte descrittiva del piano aziendale

1. Denominazione e codice della misura

Denominazione della misura: Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell’organizzazione comune di mercato (art. 20, d, iii/art. 35 bis Reg.(CE) n. 1698/05).
Codice della misura: 144.

2. Obiettivi della misura

La misura è finalizzata a mitigare gli effetti negativi legati alla prima fase di ristrutturazione e/o di riconversione del settore del tabacco e contribuisce al conseguimento dell’obiettivo specifico “Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la diffusione dell’innovazione e l’aumento della competitività” così come riportato al paragrafo 5.3.1.4.4 “Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell’organizzazione comune di mercato” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana.

3. Soggetti ammessi a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile che soddisfano le seguenti condizioni:

1. hanno coltivato tabacco nel 2009; l’effettiva coltivazione del tabacco deve risultare dalle domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n.73/2009 (Regime di Pagamento Unico);
2. hanno subito una riduzione dei pagamenti diretti relativi al 2010, di oltre il 25% rispetto al 2009, in conformità del Reg. (CE) n.73/2009; questa condizione deve risultare dal Sistema informativo dell’organismo pagatore competente;
3. presentano un piano aziendale di ristrutturazione e/o riconversione con decorrenza dalla presentazione della domanda di aiuto e come specificato al punto 7 del presente bando;
4. possiedono almeno una UTE in Toscana nella quale hanno coltivato tabacco nel 2009 e nella quale intendono realizzare il piano aziendale.

I suddetti soggetti devono:

- a) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99;
- b) avere la sede legale in Toscana; tuttavia possono essere accettate anche le domande di aziende che hanno la propria sede legale in altra Regione nella quale non è prevista l'attivazione della misura 144, purché il richiedente rinunci a presentare domanda in altra Regione per il bando della stessa misura;
- c) dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'allegato "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" al Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito DAR), limitatamente ai seguenti requisiti:

- c1. essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente. Si rinvia a quanto previsto nel sopracitato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'allegato al DAR per le relative specifiche attuative, limitatamente al caso di "inaffidabilità totale";
- c2. non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o società semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- c3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente.

I requisiti di accesso di cui alla lettera c) devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati prima dell'assegnazione e prima di ogni pagamento.

Successivamente alla presentazione della domanda di aiuto si applicano le possibilità di subentro previste al paragrafo 1. "Condizioni generali" dell'Allegato "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" al DAR.

4. Impegni specifici collegati alla misura

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente, pena la decadenza dai benefici e la restituzione delle somme indebitamente percepite, si impegna a:

1. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
2. realizzare gli interventi conformemente a quanto previsto nel piano aziendale e ammesso nell'atto di assegnazione, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
3. sostenere direttamente tutte le spese collegate al piano aziendale;
4. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando e nell'atto di assegnazione;
5. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione degli interventi previsti nel piano aziendale;
6. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
7. restituire ad ARTEA Organismo Pagatore Regionale, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
8. realizzare un piano aziendale di ristrutturazione e/o riconversione così come specificato al punto 7 del presente bando;
9. mantenere i beni acquistati nell'ambito del piano aziendale almeno fino al termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento relativa all'annualità 2012 (31/07/2012);
10. presentare, entro i termini e con le modalità previste al punto 10, eventuali richieste di variazione del piano aziendale;
11. presentare le relazioni sullo stato di realizzazione degli interventi nei termini e con le modalità di cui al punto 11 del presente bando;
12. mantenere l'attività aziendale almeno fino al termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento relativa all'annualità 2012 (31/07/2012);
13. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

5. Forma del sostegno e modulazione dell'aiuto

Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfetario decrescente negli anni 2011, 2012, 2013 ed è limitato ai seguenti massimali per azienda agricola:

- fino a 4.500 euro nel 2011;
- fino a 3.000 euro nel 2012;
- fino a 1.500 euro nel 2013.

In ogni caso il sostegno annuale non può superare il 50% della riduzione dei pagamenti diretti relativi al 2010 rispetto al 2009 in conformità al Reg. (CE) n. 73/2009, come risultante dal sistema informativo dell'Organismo pagatore competente.

Il sostegno annuale non può essere inferiore a euro 500,00 per ciascuna annualità.

Per azienda agricola si intende, ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009, l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

6. La domanda di aiuto

Per accedere al sostegno previsto per le annualità 2011, 2012, 2013 la domanda di aiuto può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 07/09/2011.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

La domanda deve essere presentata mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it.

La domanda di aiuto deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto dal DAR, Allegato "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari", paragrafo 1.1 "Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto".

La domanda di aiuto comprende anche il piano aziendale, parte integrante della medesima, illustrato al successivo punto 7.

Gli interventi previsti nell'ambito del piano aziendale devono essere realizzati esclusivamente in una UTE ricadente in Toscana. Qualora il richiedente disponga di più UTE, nella domanda di aiuto deve indicare una UTE nella quale ha coltivato tabacco nel 2009 e nella quale intende realizzare il piano aziendale.

L'UTE indicata nella domanda di aiuto non può essere modificata. E' ammessa la modifica della composizione dell'UTE in termini di particelle purchè sia mantenuta la coerenza complessiva con il piano aziendale.

Ai sensi del paragrafo 1.1.7. del DAR, l'Ente competente per l'istruttoria delle domande di aiuto, l'emissione degli atti di assegnazione, l'istruttoria delle domande di pagamento, nonché per la formazione degli elenchi di liquidazione è la Provincia, la Comunità montana o l'Unione di Comuni nel cui territorio ricade l'unità di produzione indicata dall'imprenditore, nella quale intende realizzare il piano aziendale.

7. Piano aziendale di ristrutturazione e/o riconversione, spese ammissibili e non ammissibili

Il richiedente deve inserire nel sistema informativo ARTEA, contestualmente alla domanda di aiuto di cui al precedente punto 6, un piano aziendale di ristrutturazione e/o riconversione, parte integrante della domanda di aiuto, che si compone di una parte descrittiva, redatta secondo la modulistica riportata in allegato 1 (denominata "relazione tecnica" nella modulistica ARTEA), e di una parte comprendente l'indicazione della spesa prevista per la realizzazione degli interventi programmati, distinta tra le diverse tipologie di spesa, nonché un cronoprogramma degli interventi (denominata "progetto" nella modulistica ARTEA).

La parte descrittiva del piano aziendale deve prevedere almeno i seguenti contenuti:

1. una descrizione della situazione aziendale iniziale dell'impresa che evidenzia i problemi di tipo economico/sociale che l'azienda si trova ad affrontare a causa della riforma della OCM tabacco;
2. una individuazione degli obiettivi specifici che si ritiene di poter perseguire e una descrizione dei principali aspetti del processo di ristrutturazione e/o riconversione previsto, compresa l'eventuale diversificazione in attività non agricole;
3. una descrizione della situazione finale aziendale a seguito del processo di ristrutturazione e/o riconversione effettuato e un confronto fra la situazione aziendale iniziale e finale.

Nel rispetto dei massimali e minimali di aiuto di cui al precedente punto 5, nell'ambito del piano aziendale devono essere previste spese finalizzate alla ristrutturazione e/o riconversione del settore del tabacco per un importo complessivo (IVA esclusa) almeno pari all'entità del sostegno totale massimo spettante.

Tali spese, per essere ammissibili, devono essere state previste ed approvate nel piano aziendale di ristrutturazione e/o riconversione e finalizzate esclusivamente all'attività aziendale.

Sono considerate ammissibili, ai fini della realizzazione del piano aziendale, esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

1. oneri per la ristrutturazione e/o riconversione dell'attività, quali: spese di progettazione, spese notarili, spese per consulenze, spese per aggiornamenti catastali, investimenti per la sicurezza sul lavoro e il miglioramento ambientale, ecc;
2. investimenti per acquisto, costruzione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati agricoli;
3. acquisto di terreni agricoli fino ad un costo massimo pari al 10% del totale delle spese ammissibili relative al piano aziendale;
4. acquisto ed installazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, comprese quelle informatiche, destinati alle attività produttive aziendali;
5. interventi di miglioramento fondiario per impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali, interventi strutturali per il miglioramento di pascoli e prati pascoli, infrastrutture aziendali, progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica;

6. investimenti immateriali quali: studi e ricerche di mercato, sistemi di tracciabilità dei prodotti, integrazione di filiera e alleanza fra imprese, valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli, certificazioni di processo e di prodotto, sociali, etiche e ambientali;
7. spese per la consulenza per la realizzazione di un sistema di tracciabilità e di certificazione del tabacco;
8. spese per la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento;
9. spese per l'acquisizione di servizi di consulenza.

Tali tipologie di spesa (da indicare nel campo denominato "Tipologia" della modulistica ARTEA) devono essere riconducibili ad almeno uno degli ambiti di intervento per la ristrutturazione e/o per la riconversione del settore del tabacco e delle relative linee di intervento previste dal paragrafo 4 del PSR "La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco" e riportate nella modulistica ARTEA (rispettivamente, gli ambiti di intervento nel campo denominato "Azione" e le linee di intervento nel campo denominato "Intervento").

Gli investimenti sono valutabili agli effetti della realizzazione del piano aziendale esclusivamente se compiuti e funzionali, nonché conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza.

Gli interventi previsti nell'ambito del piano aziendale devono essere congrui rispetto alle dimensioni, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE oggetto della domanda.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di spesa del piano aziendale, non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. spese per IVA;
2. interessi passivi;
3. acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative al piano aziendale;
4. acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
5. semplici investimenti di sostituzione;
6. produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate;
7. investimenti finalizzati alla generazione di energia con una potenza superiore a 1Mwe;
8. qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
9. acquisto di materiale usato;
10. acquisto di attrezzature e materiali di consumo (concimi, sementi, carburante, ecc);
11. acquisti di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
12. spese in economia;
13. lavori, opere o acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del piano;
14. spese generali.

Le spese sostenute ai fini della realizzazione del piano aziendale possono essere ammissibili ai fini dell'ottenimento dei sostegni previsti anche da altre misure del PSR o dell'OCM (Organizzazione Comune di Mercato) o da altri regimi di aiuto e viceversa. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 3.1.1 del DAR, l'ammissibilità delle spese relative al piano aziendale decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto sul presente bando, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Nella domanda di aiuto il richiedente deve dichiarare se, per gli interventi previsti nel piano aziendale, prevede di beneficiare esclusivamente del sostegno della misura 144 del PSR ovvero anche di altri finanziamenti del PSR (specificando le eventuali altre misure interessate), dell'OCM (specificando i settori interessati) o di altri regimi di aiuto (specificando quali). L'indicazione nella domanda di aiuto della volontà di presentare domande anche nell'ambito di altre misure non comporta la verifica dell'ammissibilità di tali domande ai fini della presente misura.

Il piano aziendale e le relative spese devono decorrere dalla data di ricezione della domanda di aiuto sul presente bando e devono concludersi al massimo entro il 31 luglio 2013.

Il cronoprogramma del piano aziendale (da indicare nel campo denominato "Note" della modulistica ARTEA, seguendo le istruzioni contenute nella modulistica stessa) prevede la seguente temporizzazione:

- primo periodo: dalla presentazione del piano al termine ultimo per la presentazione della seconda domanda di pagamento (31/07/2012);
- secondo periodo: dal 1° settembre 2012 al termine ultimo per la presentazione della terza domanda di pagamento (31/07/2013).

8. Elenco regionale delle domande presentate

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica all'ufficio competente della Regione Toscana (Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze – Settore Produzioni agricole vegetali), la disponibilità sul sistema dell'elenco regionale delle domande presentate.

In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande non ammissibili per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema.

Le domande sono ordinate nell'elenco secondo la data e l'ora di ricezione. L'elenco contiene i dati identificativi della domanda, la denominazione, sede legale, partita iva o codice fiscale dell'azienda, la superficie coltivata a tabacco nel

2009, l'importo dei pagamenti diretti relativo al 2009, l'importo dei pagamenti diretti relativo al 2010, la riduzione percentuale dei pagamenti diretti relativi al 2010 rispetto al 2009, l'importo dell'aiuto massimo concedibile per il 2011, per il 2012 e per il 2013, calcolato in base ai massimali di aiuto di cui al punto 5, e l'Ente territorialmente competente per l'istruttoria.

L'ufficio competente della Regione Toscana, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco, prende atto con proprio provvedimento dell'elenco regionale delle domande presentate elaborato dal sistema ARTEA, nel quale sono individuate le domande ammissibili e quelle non ammissibili sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA.

9. Assegnazione dell'aiuto

Entro 30 giorni dalla presa d'atto regionale dell'elenco delle domande presentate, gli Enti competenti provvedono:

1. ad effettuare le verifiche necessarie, attestando gli esiti delle stesse mediante registrazione sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
2. a verificare il possesso delle condizioni di accesso previste al precedente punto 3, anche in base ai dati resi disponibili nell'elenco regionale delle domande presentate;
3. a verificare il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto concedibile per il 2011, per il 2012 e per il 2013, secondo quanto previsto al precedente punto 5, sulla base dei dati resi disponibili nell'elenco regionale delle domande presentate;
4. ad effettuare l'istruttoria della domanda di aiuto e a valutare la validità del piano aziendale sul sistema informativo di ARTEA;
5. all'emissione dell'atto di assegnazione dell'aiuto per le domande risultanti ammesse; l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
 - b) importo dell'aiuto spettante per il 2011, per il 2012 e per il 2013;
 - c) termini e modalità per la presentazione delle eventuali richieste di variazione del piano aziendale;
 - d) termini e modalità per la presentazione delle domande di pagamento e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli interventi;
 - e) impegni che graveranno sul beneficiario ed altre prescrizioni e condizioni specifiche;
6. ad inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
7. a registrare sul sistema informatico ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
8. a dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta;
9. ad inviare all'ufficio competente della Regione Toscana gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a beneficiare degli aiuti.

Nel corso dell'istruttoria l'Ente competente può chiedere eventuali integrazioni della documentazione presentata entro i termini stabiliti dall'Ente stesso. In tal caso l'Ente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

10. Variazione del piano aziendale

Entro il 31 maggio 2013 possono essere presentate all'Ente competente motivate richieste di variazione del piano aziendale nelle quali sono proposte eventuali varianti purché sia assicurata la coerenza complessiva del piano stesso.

Tale variazione è soggetta a valutazione ed autorizzazione da parte dell'Ente competente da effettuarsi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di variazione.

Per la definizione di provvisti si rimanda al paragrafo 3.1.5.3.3 dell'allegato al DAR.

11. Valutazione dell'andamento del Piano Aziendale

L'andamento del piano aziendale di ristrutturazione e/o riconversione viene valutato dall'Ente competente sulla base di una relazione semplificata sullo stato di realizzazione degli interventi, che deve essere presentata dai beneficiari all'Ente competente contestualmente alla seconda e alla terza domanda di pagamento.

Tale relazione semplificata è sottoscritta solo dal beneficiario ed è elemento vincolante e integrato nella domanda di pagamento della seconda e terza annualità.

L'Ente competente, previa eventuale acquisizione di informazioni aggiuntive, effettua, entro 60 giorni dalla ricezione, la valutazione dell'andamento del Piano Aziendale attraverso i controlli amministrativi e tramite i controlli a campione in loco di cui al punto 13.

12. Domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare domanda di pagamento informaticamente sul sistema ARTEA.

Per il pagamento relativo all'annualità 2011 la domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2011.

Per il pagamento relativo all'annualità 2012 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2012.

Per il pagamento relativo all'annualità 2013 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2013.

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% dell'importo del premio per ogni giorno di calendario di ritardo; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la non ricevibilità di quella specifica domanda di pagamento.

La mancata presentazione di una domanda di pagamento comporta l'impossibilità di erogare l'aiuto relativo a quella determinata annualità, ma non comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero di quanto già pagato.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per le domande di pagamento da produrre all'Ente competente contestualmente alle domande stesse:

1. copia dei documenti giustificativi di spesa relativi agli interventi inerenti il piano aziendale, corredati dai relativi documenti di pagamento, per un importo complessivo tale da giustificare almeno l'aiuto massimo annuale concedibile in base ai massimali di aiuto di cui al punto 5;
2. dichiarazione che per ciascun documento giustificativo di spesa il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle indicate;
3. limitatamente alla prima domanda di pagamento, eventuale copia della garanzia fideiussoria in favore di ARTEA Agenzia secondo il modello da essa predisposto; l'originale del documento deve essere inviato ad ARTEA;
4. limitatamente alla seconda e alla terza domanda di pagamento le relazioni sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dal piano aziendale, di cui al punto 11.

Nel caso in cui la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza di quella specifica domanda di pagamento.

Per le modalità di pagamento delle spese si fa riferimento al paragrafo 3.1.4. "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del DAR.

Qualora l'importo totale dei documenti di spesa a corredo di una determinata domanda di pagamento sia eccedente rispetto al massimale di aiuto per tale annualità, la differenza può essere fatta valere ai fini dei pagamenti delle annualità successive.

Qualora l'importo totale dei documenti di spesa a corredo di una determinata domanda di pagamento sia inferiore rispetto al massimale di aiuto per tale annualità, l'aiuto massimo ammissibile corrisponde all'importo totale dei documenti di spesa ritenuti ammissibili dall'Ente competente. Tuttavia non si effettuano pagamenti inferiori a euro 500,00 per ogni annualità.

In alternativa alla presentazione dei documenti di spesa secondo le modalità sopraindicate, è facoltà del beneficiario presentare, solo contestualmente alla prima domanda di pagamento, idonea garanzia fidejussoria a favore di ARTEA Agenzia per un importo non inferiore al 110% dell'aiuto massimo concedibile per la prima e seconda annualità, a garanzia della realizzazione del piano aziendale. La fidejussione deve avere scadenza non prima del 31/12/2013, rinnovabile. In tal caso la prima e la seconda domanda di pagamento non saranno corredate da documenti di spesa, che dovranno essere presentati solo contestualmente alla terza domanda di pagamento e in ogni caso dovrà essere rispettato il pagamento minimo di euro 500,00 per ogni annualità, in analogia a quanto sopra indicato.

13. Istruttoria delle domande di pagamento e elenchi di liquidazione

Entro 30 giorni dalla ricezione della prima domanda di pagamento completa di ogni elemento ed entro 60 giorni dalla ricezione della seconda e della terza domanda di pagamento complete di ogni elemento, l'Ente competente provvede ad effettuare l'istruttoria della domanda di pagamento e a trasmettere ad ARTEA gli elenchi di liquidazione.

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della domanda di pagamento, effettua le verifiche documentali relative:

1. alla verifica del mantenimento dei requisiti di accesso del beneficiario;
2. alla verifica della conformità dei documenti giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti;
3. limitatamente alla seconda e alla terza domanda di pagamento, alla verifica degli esiti della valutazione dell'andamento del Piano Aziendale di cui al punto 11;
4. alla definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo aiuto spettante, nei limiti di quanto assegnato;
5. limitatamente alla prima domanda di pagamento, alla verifica della conformità, scadenza ed importo della eventuale fidejussione presentata ad ARTEA.

Limitatamente alla seconda e terza domanda di pagamento l'Ente effettua inoltre controlli a campione in loco per valutare l'andamento del piano aziendale tramite l'accertamento:

1. della realizzazione degli interventi e delle relative spese;
2. della conformità di quanto realizzato a quanto previsto dal piano.

L'Ente competente per l'istruttoria provvede quindi:

1. a registrare nel sistema informatico di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
2. a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/05 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dell'aiuto spettante al beneficiario.

L'Ente competente per l'istruttoria, con proprio provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo l'Ente provvede:

1. alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata, comunicando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
2. a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

14. Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa

Qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) il beneficiario si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'UTE indicata nella domanda di aiuto, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione del piano aziendale o successivamente al percepimento degli aiuti, lo stesso deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario è in grado di provvedere; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto eventualmente già ricevuto; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

15. Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

16. Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, dell'Ente competente per l'istruttoria o del richiedente o beneficiario.

Per le domande di aiuto, tale richiesta, in carta libera, deve pervenire all'Ente competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'ufficio competente della Regione Toscana dell'elenco regionale delle domande presentate. Per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema informativo ARTEA.

L'Ente competente, a seguito dell'istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento, nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi, può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente o al beneficiario.

17. Istruttoria di recupero

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero di somme già pagate, provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

18. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire i dati e le informazioni richieste qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13.

19. Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto e Piano aziendale da parte dei richiedenti	Entro il 07/09/2011 per le annualità 2011, 2012, 2013
2. Ricezione domande da parte di CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA all'ufficio competente della Regione Toscana della disponibilità nel sistema informatico di ARTEA dell'elenco delle domande presentate	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto
4. Presa d'atto dell'elenco regionale delle domande presentate da parte dell'Ufficio competente della Regione Toscana	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità dell'elenco sul sistema informatico di ARTEA
5. Emissione atti di assegnazione da parte dell'Ente competente	Entro 30 giorni dalla presa d'atto dell'elenco regionale delle domande presentate
6. Presentazione relazioni sullo stato di realizzazione degli interventi da parte dei beneficiari	Entro il 31 luglio 2012 e entro il 31 luglio 2013
7. Valutazione dell'andamento del Piano aziendale da parte dell'Ente competente	Entro 60 giorni dalla ricezione della relazione sullo stato di realizzazione degli interventi da parte dei beneficiari
8. Eventuale richiesta di variazione del Piano aziendale da parte dei beneficiari	Entro il 31 maggio 2013
9. Valutazione della richiesta di variazione del Piano aziendale	Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione
10. Presentazione domande di pagamento da parte dei beneficiari	Entro il 31 ottobre 2011 per il pagamento relativo al 2011; Entro il 31 luglio 2012 per il pagamento relativo al 2012; Entro il 31 luglio 2013 per il pagamento relativo al 2013.
11. Istruttoria delle domande di pagamento ed elenchi di liquidazione da parte dell'Ente competente	Entro 30 giorni dalla ricezione della prima domanda di pagamento completa di ogni elemento. Entro 60 giorni dalla ricezione della seconda e della terza domanda di pagamento complete di ogni elemento

20. Casi di decadenza e di riduzione dell'aiuto

Il beneficiario decade dai benefici ottenuti e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto nel caso in cui l'importo dei pagamenti diretti subisca delle variazioni tali da comportare la perdita del requisito di accesso di aver subito una riduzione dei pagamenti diretti relativi al 2010, di oltre il 25% rispetto al 2009.

Il beneficiario decade dai benefici ottenuti e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto qualora perda i requisiti di accesso di cui al punto 3 del presente bando o non rispetti gli impegni specifici collegati alla misura di cui al punto 4 del presente bando, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Il beneficiario deve restituire gli eventuali aiuti indebitamente percepiti qualora l'importo dei pagamenti diretti subisca delle variazioni tali da comportare una riduzione dei massimali di aiuto ammissibile.

21. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato nel DAR approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 19 luglio 2010 e successivamente modificato/integrato con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 801 del 6 settembre 2010, n. 992 del 22 novembre 2010, n. 78 del 21 febbraio 2011, n. 259 del 18 aprile 2011 e n. 523 del 27 giugno 2011. Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA- REGIONE TOSCANA

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013- - Reg. (CE) 1698/2005
Bando Misura 144 “Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma
dell’organizzazione comune di mercato”**

Annualità 2011-2012-2013 – Riservato ai tabacchicoltori

**PIANO AZIENDALE
DI RISTRUTTURAZIONE E/O RICONVERSIONE
PARTE DESCRITTIVA**

(questa parte è completata dal “Progetto” contenuto nella modulistica informatica ARTEA della domanda di aiuto)

A. SEZIONE ANAGRAFICA

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA

1. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE INIZIALE

BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE DELL’IMPRESA CHE EVIDENZI I PROBLEMI DI TIPO ECONOMICO/SOCIALE CHE L’AZIENDA SI TROVA AD AFFRONTARE A CAUSA DELLA RIFORMA DELLA OCM TABACCO

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI, DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI ASPETTI DEL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E/O RICONVERSIONE E DEI RELATIVI INTERVENTI E SPESE

BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI, DEI PRINCIPALI ASPETTI DEL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E/O RICONVERSIONE PREVISTO, COMPRESA L’EVENTUALE DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE E DEGLI INTERVENTI CHE SI RITIENE DI REALIZZARE (in questa sezione deve essere inserita anche una sintetica descrizione dei singoli interventi che si prevede di realizzare, distinti per ogni importo di spesa indicato nel “Progetto” contenuto nella modulistica informatica ARTEA della domanda di aiuto)

3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE FINALE

BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE FINALE AZIENDALE A SEGUITO DEL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E/O RICONVERSIONE EFFETTUATO. CONFRONTO CON LA SITUAZIONE INIZIALE PER QUANTO RIGUARDA L’INDIRIZZO E L’ORDINAMENTO PRODUTTIVO NONCHE’ LA MANODOPERA.

Firma del Richiedente.....